

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, sottoscritto in data 2/7/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/12/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede la condanna della convenuta al rimborso della somma di euro 3.226,15, pro quota di commissioni di attivazione, di intermediazione, di gestione e spese di istruttoria. richiesta formulata in base al criterio pro rata temporis per tutte le voci di costo.

La ricorrente chiede anche la restituzione della penale di estinzione di € 193,40, richiamando l'orientamento dei Collegi per cui l'indennizzo sarebbe illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allega alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che:

le "commissioni di attivazione", non sarebbero soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; solo conclusa tale fase preliminare, ha inizio il successivo periodo di ammortamento, con la conseguente attività volta alla vera e propria fase di gestione amministrativa del prestito (incassi, gestione morosità, archiviazione documentazione ecc.), remunerata, quest'ultima, con la voce contrattuale denominata "commissioni di gestione", soggette a restituzione pro quota;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con riguardo alle “commissioni di gestione”, in sede di conteggio estintivo, è stata già detratta la somma di € 46,76 con metodologia di calcolo che risponde a criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS – IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L’adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al Piano di Ammortamento (all.3), sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto.

Fermo restando quanto sopra, con l’intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l’ulteriore somma di € 18,59 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; le “commissioni di intermediazione” sono state trattenute dall’intermediario in sede di erogazione del prestito e versate successivamente al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. L’incarico del mediatore è stato regolarmente sottoscritto dal ricorrente e riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l’oggetto dell’incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento (all. 2). Pertanto non sono soggette a restituzione pro quota perché si tratta di spese che remunerano un’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo.

La voce relativa alle “spese di istruttoria” si riferisce ad una mera e formale attività di pre-analisi e in quanto tale è da considerarsi up front.

In merito alla contestazione circa l’addebito a titolo di “diritti di estinzione” (pari ad € 193,40), richiamando l’art. 125 sexies, comma 2, del T.U.B ed avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 50, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell’1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo;

Inoltre, data la natura seriale della materia trattata, deve essere negato il diritto al rimborso delle spese legali.

Alla luce di tali controdeduzioni, l’intermediario richiede in via principale:

rigettare l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già complessivamente rimborsato dalla Banca pari ad € 46,76;

rigettare l’avversa domanda di corresponsione delle spese legali e di restituzione delle spese di istruttoria e dei diritti di estinzione.

in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 18,59, rifiutato dalla ricorrente.

in via ancora subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato alla cliente a titolo di commissioni pari ad € 46,76.

Con integrazione alle controdeduzioni, l’intermediario - a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore - allega la fattura emessa dall’intermediario del credito; inoltre allega la contabile del bonifico disposto in data 6/11/2015, di seguito a tale fattura.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata di una cessione del quinto della retribuzione.

La ricorrente chiede il rimborso delle predette voci di costo, oltre agli interessi legali e le spese di assistenza difensiva.

In atti, il Collegio ha rinvenuto la documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo, alle conseguenze dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale dictum si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Venendo al contratto de quo, le voci di costo di cui la ricorrente chiede il rimborso sono: commissione di attivazione, commissioni di gestione, oneri di intermediazione e di spese di istruttoria.

La commissione di attivazione, nella formulazione in esame, è stata valutata dai Collegi ABF come up front.

La commissione di gestione, nella formulazione in esame, è stata valutata dai Collegi ABF come recurring .

Gli oneri di intermediazione, nella formulazione in esame, è stata valutata dai Collegi ABF come up front. Quanto a quest'ultima voce di costo, il Collegio osserva, per un verso, la presenza in contratto di un mediatore per altro verso, che la retrocessione "in base alla curva degli interessi" di tale voce discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi territoriali.

Nel caso di specie poi, parte resistente allega, altresì, l'atto di conferimento d'incarico da parte del ricorrente al mediatore creditizio (quale procuratore speciale dell'intermediario finanziario) che reca pari data rispetto a quella del finanziamento

Quanto alla "commissione di gestione", parte resistente ritiene che l'adozione di un criterio di calcolo diverso dal pro rata temporis sia chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento dal quale "si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS".

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, laddove il piano di ammortamento è richiamato in contratto, quindi ne costituisce parte integrante ed è allegato e sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente (come per la nostra fattispecie), il criterio contrattuale prevale sul pro rata temporis.

Parimenti non dovuto il rimborso della commissione di estinzione alla luce di quanto statuito da Collegio di coordinamento con decisione n. 5909 del 31/3/2020 che ha rilevato come l'indennizzo per estinzione anticipata è legittimo sol che sia rispettata la misura forfettaria del comma 2 e le ipotesi di esclusione del comma 3. L'intermediario non dovrà provare null'altro circa i costi e le perdite effettivamente legate all'estinzione anticipata. Quindi, ha enunciato il seguente principio interpretativo:

"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Nel caso di specie rileva il Collegio che parte attorea non ha dimostrato la mancanza di oggettiva giustificazione dell'indennizzo rivendicato.

La natura seriale della questione sottoposta all'ABF giustifica il rigetto della domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.879,66, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 9267 del 18 maggio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO